

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA TOSCANA  
FIRENZE  
SECONDA SEZIONE  
ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 09 Aprile 2008

Visto il ricorso 518/2008 proposto da:

PREKA KOLE

rappresentato e difeso da:

MORI ALESSANDRO

con domicilio eletto in FIRENZE

VIALE GRAMSCI 22

presso VIGNALI ROSA

contro

QUESTURA DI AREZZO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA DEGLI ARAZZIERI 4

presso la sua sede;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,  
del decreto del Questore di Arezzo del 06.03.2008, notificato in data 12.03.2008, con il quale è  
stato disposto il respingimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di  
lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 02.01.2007, nonché di ogni altro atto  
pregresso, successivo e comunque connesso, anche se di estremi ignoti;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Arezzo;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2008, relatore il Referendario Pierpaolo Grauso,  
l'avv. Alessandro Mori e l'avvocato dello Stato Stefano Pizzorno;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ai sensi dell'art. 21 comma 7 della  
legge 6/12/1971, n. 1034, come novellato dall'art. 3 della legge 21/7/2000 n. 205;

Sentite le parti sull'opportunità di definire il giudizio di merito;

Con il primo motivo di gravame, il ricorrente Preka deduce che alla sentenza penale di  
condanna, posta dall'amministrazione a fondamento dell'impugnato diniego di rinnovo del  
permesso di soggiorno, non potrebbe riconoscersi alcuna efficacia ostativa, trattandosi di  
pronuncia allo stato ancora non definitiva. La tesi è tuttavia inaccoglibile alla luce del chiaro  
tenore letterale dell'art. 4 co. 3 del D.Lgs. n. 286/98, che, ai fini dell'ingresso o della  
permanenza nel territorio dello Stato, non subordina al passaggio in giudicato gli effetti  
impeditivi delle condanne riportate dallo straniero in ordine a determinati reati, secondo una  
scelta legislativa che non appare in alcun modo inficiata da irragionevolezza alla luce della  
superiore previsione di cui all'art. 3 Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 359).  
Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 co. 5 del D.Lgs.  
n. 286/98 cit., come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 57/07, e dell'art. 3 della legge n.  
241/90, sostenendo che l'atto impugnato sarebbe carente di motivazione circa la natura e  
l'effettività dei vincoli familiari dello straniero sia in Italia, sia nel paese d'origine, nonché circa  
la durata del soggiorno nel territorio dello Stato. Le censure sono infondate.

Il sopra menzionato art. 5 co. 5 prevede, per quanto qui rileva, che nell'adottare il

provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Tanto premesso, osserva il collegio come l'atto impugnato faccia esplicito rinvio – per confutarle – alle osservazioni svolte dal ricorrente in sede procedimentale, ed attinenti alla situazione familiare, lavorativa ed abitativa dell'interessato; di talché il giudizio negativo espresso dall'amministrazione sulla rilevanza delle circostanze ivi rappresentate finisce di fatto per integrare la motivazione del diniego proprio relativamente ai profili contemplati dall'art. 5 co. 5, nel senso di non ritenerli idonei a giustificare la permanenza dello straniero nello Stato.

Quanto alla congruità di tale motivazione, le argomentazioni addotte dalla Questura di Arezzo possono considerarsi sufficienti, nel momento in cui l'amministrazione affronta la questione del bilanciamento fra l'interesse del ricorrente alla conservazione della propria situazione personale e familiare e l'interesse pubblico all'allontanamento di un soggetto resosi responsabile di un delitto di particolare gravità, ed assegna prevalenza al secondo sulla base di una valutazione discrezionale di per sé certamente non illogica e non inficiata dal pur improprio riferimento alle "prerogative del buon padre di famiglia". Né, d'altro canto, il ricorrente ha allegato – come sarebbe stato suo onere – circostanze tali da imporre in concreto obblighi motivazionali di particolare pregnanza.

In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. sussistono giusti motivi per disporre fra le parti l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II<sup>^</sup>, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge, dichiarando integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 9 aprile 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Vincenzo FIORENTINO - Presidente

Alessandro CACCIARI - Primo Referendario

Pierpaolo GRAUSO - Referendario, est.

F.toVincenzoFiorentino F.toPierpaoloGrauso F.toSilvanaNannucci Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 APR. 2008

Firenze, lì 11 APR. 2008

Il Direttore della Segreteria

F.to Silvia Lazzarini